

## COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA

## XIX.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **AVANZINI**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	143
<b>Proposta di legge del deputato Rescigno (Discussione e approvazione):</b>	
Modificazioni al decreto-legge luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie (627) . . . . .	143
PRESIDENTE . . . . .	143, 145, 146, 147
RESCIGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	143, 145, 147
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	144, 145, 147
FIETTA . . . . .	145
ROCCHETTI . . . . .	145, 147
CAPALOZZA . . . . .	145, 146
SCALFARO . . . . .	145, 146, 147
BUCCIARELLI DUCCI . . . . .	145, 147
AMATUCCI . . . . .	146
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	148

**La seduta comincia alle 9.30.**

Sono presenti:

Adonnino, Amadei, Amatucci, Artale, Avanzini, Bellavista, Belloni, Bianco, Bruno, Bucciarelli Ducci, Camposarcuno, Capalozza, Corsanego, Diaz Laura, Facchin, Fietta, Fu-

magalli, Fusi, La Rocca, Lecciso, Marzi, Maxia, Rescigno, Ricci Giuseppe, Riccio, Rocchetti, Scalfaro, Targetti, Trulli.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Grassi.

SCALFARO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Foderaro, Murdaca e Perrone Capano.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rescigno: Modificazioni al decreto-legge luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie. (627).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Rescigno: Modificazioni al decreto-legge luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie.

L'onorevole Rescigno, relatore, ha facoltà di riferire.

RESCIGNO, *Relatore*. La proposta di legge da me presentata rispondeva e risponde ad una profonda esigenza di giustizia verso una

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1949

determinata categoria di magistrati; nella mia iniziativa ho avuto il conforto del consenso del ministro di grazia e giustizia e dell'Associazione nazionale dei magistrati.

Con il decreto legislativo luogotenenziale del 1946, n. 352, e con un altro decreto del 23 dicembre 1947, per fronteggiare le difficoltà che derivavano dall'insufficienza numerica dei magistrati nell'amministrazione giudiziaria, circa 250 laureati in legge che avessero conseguito la laurea con lode, oppure che avessero esercitato la funzione di vicepretore per tre anni ininterrottamente, oppure fossero stati incaricati di funzioni giudiziarie dal Governo militare alleato (e questi sono pochissimi), e pochi profughi della Venezia Giulia furono incaricati di svolgere le funzioni di pretore, o di sostituto procuratore della Repubblica o di giudice presso i vari uffici giudiziari. Ora, questi magistrati hanno dato buona prova di capacità sia per preparazione, sia per rettitudine, e pertanto in considerazione di questa realtà e della persistente insufficienza numerica dei magistrati, sull'esempio dei precedenti storici Mortara e Rocco, io ho preso l'iniziativa di questa proposta di legge.

Il servizio lodevole, la dimostrazione di capacità e di probità data da questi incaricati, si può ben equiparare secondo me al concorso di uditore giudiziario. E allora l'equiparazione di questi incaricati agli uditori giudiziari dà luogo alla possibilità di ammettere gli incaricati stessi all'esame per giudice aggiunto. Partendo da quest'idea fondamentale, io ho modificato l'articolo 4 del decreto del 1946, in questo senso, che mentre quell'articolo 4 prevedeva per questi incaricati un concorso speciale limitato a 200 posti, dopo tre anni di lodevole servizio e con il limite di età a 40 anni, io ho proposto la riduzione a 18 mesi del servizio di incaricato, e ho proposto anche di togliere la limitazione dei posti e il limite di età, che nei successivi decreti del 1947 si era già tolto.

Gli incaricati, pertanto, farebbero lo stesso esame a cui sono sottoposti gli uditori giudiziari, cioè il concorso per uditori giudiziari, di cui al bando dell'ottobre 1946. La Commissione, in sede normale, approvò pienamente i quattro principi che ho accennato, e cioè: la riduzione a 18 mesi del servizio; l'eliminazione della limitazione dei posti; l'eliminazione del limite di età; contemporaneità dell'esame con gli uditori giudiziari nominati il 30 ottobre 1948. Sorse discussione solamente sulla questione del secondo esame. La Commissione nominò un comitato di tre persone, il proponente, l'onorevole Amatucci e l'ono-

revole Ferrandi, perché studiassero questo punto: in seguito tutti furono concordi nel concedere anche questo secondo esame.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo in linea di massima non è contrario a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

## ART. 1.

« Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno 18 mesi, le funzioni stesse, possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limite di posto e di età, all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario, per la cui preparazione potranno richiedere un congedo straordinario di non più di tre mesi, con la corresponsione di tutti gli assegni ed indennità di cui godono.

« L'esame (nel quale si terrà conto, anche in base alle sentenze o requisitorie redatte, dell'opera da essi prestata) si svolgerà la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per uditori avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura.

« Si osservano in quanto applicabili, gli articoli 133, 134 e 135 del vigente ordinamento ».

A questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« La disposizione del comma precedente si applica, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, ai vicepretori onorari con funzioni di uditori giudiziari, secondo l'articolo 32 secondo comma del regio decreto 10 gennaio 1941, n. 12, dell'ordinamento giudiziario, sempreché essi siano ancora in carica ed abbiano lodevolmente esercitato senza interruzione per almeno tre anni la loro funzione ».

Si tratta di una situazione che mi è stata illustrata dal procuratore della Repubblica del tribunale di Napoli. A Napoli ci sono dei vicepretori onorari che hanno esercitato per parecchi anni la funzione di uditori ed hanno

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1949

retto la pretura. Per l'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario del 1941 chi esercita questa funzione non può esercitare la professione e deve cancellarsi dall'albo. Abbiamo dunque persone che hanno servito per anni la giustizia, hanno raggiunto una determinata età, e trovansi in una situazione disagevole. Costoro hanno mandato un memoriale chiedendo di essere inclusi in questa proposta di legge. La richiesta mi è parsa fondata, e l'ho fatta mia con questo emendamento.

RESCIGNO, *Relatore*. Di fronte a questo emendamento esprimo la preoccupazione che esso possa violare, se fosse accolto, il disposto dell'articolo 106 della Costituzione, per il quale le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi si consenta di richiamare l'attenzione della Commissione sulle gravi responsabilità che su di essa graverebbero in caso di approvazione di questo emendamento. Per la serietà della magistratura, non credo che possiamo accettare una proposta, che a mio avviso è incostituzionale, in ogni caso contraria all'ordinamento giudiziario. Con i concorsi espletati sono stati occupati tutti i posti di ruolo, e non possiamo mettere in aggiunta ai ruoli queste 10, 15, 20 persone. In questa materia non si possono fare improvvisazioni. Invito, pertanto, la Commissione a considerare questa situazione, e a non mettere il ministro in condizioni difficili.

PRESIDENTE. Alle considerazioni dell'onorevole ministro vorrèi rispondere ricordando che questi vicepretori onorari con funzioni di uditori giudiziari sono già contemplati, e quindi sono stati già immessi nella magistratura, a norma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario.

FIETTA. In linea di massima sono sempre contrario a queste questioni di funzioni onorarie. Sono perciò contrario all'emendamento.

ROCCHETTI. Osservo che non mi sembra perfettamente giusta l'osservazione che l'emendamento violi la Costituzione, perché esso non chiede che queste persone siano immesse nelle funzioni giudiziarie o, peggio ancora, nella magistratura senza concorso. Si tratta invece di istituire una forma speciale di concorso. È vero che noi diciamo che più di concorso, si tratta di un esame; ma, tutto sommato, questa è una giustificazione interna, nostra.

In quanto sono ammessi all'esame, il concorso lo affrontano e la Costituzione è osservata. Questo dico perché, per esperienza per-

sonale, mi risulta che parecchie volte si sono dati incarichi a vicepretori che, essendo stati incaricati, non potevano esercitare.

Vi sono alcuni che hanno retto per anni ed anni questi uffici. Mi ricordo di un caso, in cui l'incarico fu retto per diversi anni. Poiché queste persone hanno dato buona prova, io ritengo che noi dobbiamo sistemarle con questo concorso minimo.

CAPALOZZA. Dichiaro a nome del mio gruppo che noi voteremo favorevolmente all'emendamento, per le considerazioni esposte dall'onorevole Rocchetti, le quali ci sembrano probanti. D'altronde qui si parla di concorso; non solo, ma questi magistrati avranno pure acquisito dei diritti.

SCALFARO. Prego l'onorevole Presidente di voler precisare esattamente qual'è la categoria di cui tratta l'emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 32 della legge sull'ordinamento giudiziario stabilisce che, se nelle preture indicate nella tabella C mancano gli uditori giudiziari, possono esservi destinati in loro vece vicepretori onorari, i quali non esercitino la professione forense; l'incarico ha la durata di un semestre, può essere rinnovato e può essere sempre revocato.

È accaduto che, specialmente presso il tribunale di Napoli, circa 15 vicepretori onorari versino in questa situazione. Ora costoro sostengono: dopo avere avuto l'incarico anche per 10 anni, con la rinnovazione semestrale, dovremmo ora lasciare il posto. Si tratta di gente che ha raggiunto i limiti d'età e che ha carico di famiglia; dopo aver servito la giustizia per un lungo periodo di anni con zelo e con diligenza, questa gente domanda la regolarizzazione della propria posizione con la seguente aggiunta: che all'esame di aggiunto giudiziario siano ammessi, oltre gli incaricati di funzione giudiziaria, anche questi vicepretori onorari con funzione di uditori giudiziari.

BUCCIARELLI DUCCI. Io dichiaro che voterò contro questo emendamento, per le ragioni addotte dall'onorevole ministro ed anche perché questi vicepretori onorari, con funzioni di uditori, se avessero voluto e se si fossero sentiti sufficientemente preparati, avrebbero potuto affrontare anche essi il concorso per uditore giudiziario.

Non bisogna allargare la categoria, quale risulta dalla proposta di legge Rescigno, giacché coloro i quali hanno avuto l'incarico di funzioni giudiziarie sono quelli che hanno riportato ottimi voti nella discussione della tesi di laurea o hanno esercitato per un certo

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1949

periodo di tempo la professione forense, mentre cotesti non ci offrono nessuna garanzia.

CAPALOZZA. L'osservazione fatta dall'onorevole Bucciarelli Ducci, che i vicepretori onorari avrebbero potuto partecipare a concorsi, è probante fino a un certo punto, perché costoro potrebbero aver superato i limiti di età.

AMATUCCI. Se il ministro accetta la proposta di legge Rescigno, in virtù della quale sono ammessi all'esame alcune persone indipendentemente dal limite età e col solo elemento dell'esercizio ininterrotto delle funzioni per 18 mesi e senza limiti di posti, non vedo la ragione per cui dobbiamo chiudere le porte a questi vicepretori onorari, dal momento che non vengono immessi di diritto nella magistratura, ma vengono sottoposti all'esame.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del comma aggiuntivo da me proposto.

SCALFARO. Io devo prospettare questa ipotesi: i vicepretori onorari della seconda categoria non hanno avuto nessuna particolare valutazione, tranne quella implicita del ministero nel momento in cui fu loro conferito l'incarico di vicepretore onorario; può darsi che qualcuno di costoro si sia presentato a concorsi in magistratura e sia stato bocciato. Disponiamo almeno che siano esclusi coloro che sono stati bocciati in concorso.

CAPALOZZA. Non posso essere d'accordo con l'onorevole Scalfaro, perché questi vicepretori onorari sostengono, in fondo, un esame, che potremmo chiamare esame di riparazione.

All'osservazione dell'onorevole Scalfaro devo inoltre controbattere che entrerebbero tuttavia quelli che si sentivano così impreparati, da non presentarsi a concorsi.

SCALFARO. Non possiamo sapere per quali ragioni costoro non si sono presentati a concorsi; mentre per quegli altri, che si sono presentati, abbiamo una valutazione: sono stati bocciati. E noi li ammetteremo all'esame di riparazione, ma come riparazione d'un esame per il grado superiore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo.

(È approvato).

Pongo ai voti il secondo comma nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Pongo ai voti il terzo comma.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto approvato nella seguente formulazione:

« Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno 18 mesi, le funzioni stesse, possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e di età, all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario, per la cui preparazione potranno richiedere un congedo straordinario di non più di tre mesi, con la corresponsione di tutti gli assegni ed inddennità di cui godono.

« La stessa disposizione del comma precedente si applica, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, ai vicepretori onorari con funzioni di uditori giudiziari, a norma dell'articolo 32, secondo comma, del decreto-legge 10 gennaio 1941, n. 12, sempreché siano ancora in carica e abbiano lodevolmente esercitato senza interruzione per almeno tre anni le loro funzioni.

« L'esame si svolgerà la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per uditore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura.

« Si osservano in quanto applicabili, gli articoli 133, 134 e 135 del vigente ordinamento ».

Passiamo all'articolo 2:

« Sono dispensati dal servizio gli incaricati che, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame di cui all'articolo precedente e quelli che, presentatisi per due volte, non hanno superato la prova.

« Sono altresì dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si siano presentati al successivo esame, che sarà bandito dopo due anni dal primo.

« Il periodo del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale ».

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1949

BUCCIARELLI DUCCI. L'articolo 2 dice che sono dispensati dal servizio gli incaricati che, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame e quelli che, presentatisi per due volte, non hanno superato la prova. Accade quindi che un incaricato bocciato una prima volta all'esame di concorso continua ad esercitare le funzioni giudiziarie.

RESCIGNO, *Relatore*. Ma nel comma successivo è detto che sono dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si siano presentati al successivo esame, che sarà bandito dopo due anni dal primo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo articolo si riferisce soltanto alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1. Ricordo che il ministro può sempre revocare dall'incarico il vicepretore bocciato, la cui conferma — come è noto — avviene di sei mesi in sei mesi. Sarebbe quindi opportuno che questo concetto fosse ben chiarito nella dizione dell'articolo.

SCALFARO. Il caso prospettato dal collega Bucciarelli Ducci si verifica in tutte e due le ipotesi. Nella prima ipotesi, cioè nel caso di coloro che hanno usufruito di un concorso per titoli, qualora uno venga bocciato, nell'attesa di poter sostenere una seconda volta l'esame, quale è la sua posizione? È opportuno cioè che costui, notoriamente bocciato, continui ad esercitare le funzioni di magistrato?

BUCCIARELLI DUCCI. Richiamo l'attenzione dei colleghi, in quanto le categorie di questi magistrati sono due: quelli nominati vicepretori onorari e che sono confermati di sei mesi in sei mesi, e gli altri che, una volta entrati, continuano a prestare il servizio fin quando non avranno riportato la bocciatura in due esami o non si presentino all'esame. La situazione assurda si verifica quando uno di questi magistrati è stato bocciato all'esame di concorso una prima volta e, pur avendo questa patente di insufficienza, continua ad esercitare la funzione.

ROCCHETTI. Qui si dimentica una cosa basilare e cioè che stiamo rimediando ad una stortura: quella per cui si sono assunte 200 persone in condizioni straordinarie e si sono immesse in magistratura. Essendo quella la base, bisogna rimediare agli inconvenienti derivanti da una simile impostazione. L'inconveniente prospettato dal collega Bucciarelli Ducci è rispettabilissimo, ma la sua obiezione non avrà ragione di esistere quando in futuro si sarà tornati alla normalità, perché

simili inconvenienti non avranno più a verificarsi.

SCALFARO. Insisto perché si consideri che l'uditore che ha le funzioni ha già superato il concorso; nella seconda ipotesi, il vicepretore onorario al primo esame che si presenta è bocciato. La posizione quindi è diversa. Richiamo alla vostra attenzione la dignità dell'udienza: se voi, con la toga sulle spalle, vi trovaste di fronte ad una persona che si trova in queste condizioni a discutere di questioni giuridiche, non so se darestes la stessa valutazione che date in questo momento.

PRESIDENTE. Avverto che il primo comma dell'articolo 2 è così modificato secondo la proposta dell'onorevole ministro:

« Sono dispensati dal servizio gli incaricati di cui al primo comma dell'articolo 1, che, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame di cui all'articolo precedente e quelli che, presentatisi per due volte, non hanno superato la prova ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta approvato nel testo seguente:

« Sono dispensati dal servizio gli incaricati di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, i quali, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame di cui all'articolo precedente, e quelli che, presentatisi due volte, non hanno superato la prova.

« Sono altresì dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si siano presentati al successivo esame, che sarà bandito dopo due anni dal primo.

« Il periodo del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale ».

Passiamo all'articolo 3:

« Restano ferme, in quanto non modificate dalla presente legge, le disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 30 aprile 1946,

## TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 1949

n. 352, concernenti i laureati in giurisprudenza incaricati di funzioni giudiziarie ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge di iniziativa del deputato Rescigno:

« Modificazioni al decreto-legge luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie » (627):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

**La seduta termina alle 10.55.**